



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 30 giugno 2021 n. 99

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

E' stato pubblicato nell'edizione straordinaria della G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 il decreto-legge n. 99, recante "**Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese**".

Le novità in **materia di lavoro**, contenute nell'articolo 4, prevedono la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nei confronti dei datori di lavoro operanti nei soli comparti del tessile, moda, abbigliamento e pelletteria (codici ATECO 13, 14, 15), ai quali viene riconosciuta la facoltà di presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di accesso alla CIGO con causale COVID-19 per ulteriori periodi fino a un massimo di 17 settimane.

Analogo prolungamento fino al 31 ottobre della moratoria sui recessi viene disposto nei confronti delle imprese in grave stato di crisi, in favore delle quali intervenga un accordo presso il Ministero del Lavoro che prolunghi il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Per i datori di lavoro dei settori soggetti al FIS e alla c.d. Cassa in deroga (e alla cassa per gli operai agricoli) continua a valere la disciplina dell'art. 8, commi 2, 8 e 10 del d.l. 41/2021, che prorogava ammortizzatori e blocco dei licenziamenti al 31 ottobre 2021. Il DL n. 99 - operando una integrazione al decreto-legge n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) - mette in campo ulteriori sostegni agli ammortizzatori, stabilendo che i datori di lavoro che non abbiano accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria vi possano ricorrere in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, in concomitanza con la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza pandemica. Le aziende che usufruiranno dei predetti, ulteriori ammortizzatori in deroga saranno esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. La disciplina ribadisce che i datori che fanno richiesta di tali ammortizzatori non potranno avviare, per la durata dei trattamenti di integrazione salariale fruiti, procedure di licenziamento collettivo o di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La messa in campo di ulteriori misure di sostegno agli ammortizzatori sembra voler rispondere all'avviso comune sottoscritto dal Governo con Cgil, Cisl, Uil e alcune associazioni imprenditoriali (Confindustria, cooperative, Confapi) lo scorso 29 giugno. L'accordo conteneva una "raccomandazione", alle imprese che si trovano a dover gestire degli esuberi, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali prima di risolversi a dare avvio a procedure di licenziamento, individuale o collettivo. Pur trattandosi di un impegno importante, esso possiede una valenza essenzialmente programmatica, la cui ricaduta sulle specifiche situazioni e procedure andrà valutata caso per caso, anche alla luce della (sempre meno facile) individuazione delle disposizioni applicabili tra quelle ormai numerose accavallatesi nei vari decreti legge emergenziali.

[leggi il testo...](#)